

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
Supporto Organi Collegiali

## REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI

La Commissione di Coordinamento dei Dipartimenti è un organo scientifico dell'Ateneo previsto dall'art. 58, punto 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino.

### 1 - Composizione della Commissione

A norma dell'art. 68 del vigente Statuto dell'Università di Torino, ne fanno parte tutti i Direttori ed i Segretari Amministrativi di Dipartimento.

### 2 - Organi della Commissione

a) Sono Organi della Commissione:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- la Giunta.

Essi sono eletti dai membri della Commissione, con voto segreto espresso per ciascuno dei quattro organi, nel corso di una riunione ordinaria o straordinaria.

Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti tra i Direttori di Dipartimento; il Segretario è eletto tra i Segretari Amministrativi di Dipartimento.

Gli organi della Commissione durano in carica due anni accademici. È fatta salva una durata inferiore se il Presidente, il Vice-Presidente o il Segretario eletto cessa di esercitare la funzione che lo fa componente della Commissione.

b) Sono compiti del Presidente, o in sua vece del Vice-Presidente, con la collaborazione del Segretario:

- convocare e presiedere le riunioni della Commissione, fissandone l'ordine del giorno;
- curare la trasmissione dei verbali delle sedute agli Organi di Governo dell'Università ed ai componenti la Commissione e la corretta esecuzione del deliberato;
- mantenere i rapporti con gli altri Organi dell'Ateneo;
- curare rapporti con enti esterni.

c) La Giunta è composta da: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario; sei Direttori di Dipartimento e sei Segretari Amministrativi di Dipartimento, in rappresentanza delle rispettive componenti.

È compito della Giunta svolgere attività propositiva e istruttoria per le riunioni della Commissione, approntando documenti preliminari.

La Giunta può affrontare questioni di particolare urgenza, assumendo deliberazioni in luogo della Commissione. Tali eventuali delibere devono essere sottoposte alla ratifica della Commissione nella prima seduta utile.

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

## DIREZIONE AMMINISTRATIVA Supporto Organi Collegiali

d) *Nel caso una o più delle rappresentanze presenti nella Giunta venga a mancare, la stessa sarà integrata dal candidato che nelle ultime votazioni ha ricevuto il maggior numero di voti o dal membro decano della Commissione.*

*Altre eventuali modalità possono essere indicate dal Presidente della Commissione. Nel periodo che intercorre tra la decadenza di un membro e l'elezione del nuovo membro, eletto a complemento del mandato, le riunioni sono comunque valide a condizione che sussista il numero legale.*

e) *al pari della normativa vigente non sono ammessi più di due mandati consecutivi agli Organi della Commissione.*

### 3 - Assunzione di proposte e formulazione di pareri

La Commissione esercita funzioni propositive e di consulenza nei confronti degli altri Organi Centrali dell'Ateneo, come previsto dall'Art. 68 dello Statuto dell'Università di Torino.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza espressa palesemente e sono portate a conoscenza degli altri Organi Centrali dell'Università a cura del Presidente.

La Commissione può dare mandato alla Giunta di assumere deliberazioni su specifiche questioni.

### 4 - Riunioni

Sono l'espressione dell'attività della Commissione e della Giunta.

Le riunioni della Commissione sono indette *almeno 3 volte all'anno*, previa convocazioni scritta del Presidente, trasmessa almeno 5 giorni prima della data della seduta. Possono inoltre essere indette su richiesta motivata di almeno 1/4 dei componenti la Commissione e, infine, ogni qualvolta Presidente, Vice-Presidente e Segretario, concordi, ne ravvisino l'opportunità.

Prendono parte alle riunioni della Commissione, con diritto di voto, i Direttori oppure i loro sostituti (a norma dell'art. 60\6 dello Statuto), e i Segretari amministrativi o i loro sostituti.

Possono partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, altri componenti, su invito del Presidente, in qualità di esperti e/o uditori, per discutere specifici argomenti.

### 5 - Sottocommissioni

La commissione può nominare sottocommissioni "ad hoc" per approfondire preliminarmente argomenti assegnati di volta in volta.